

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.9 ANNO 2024

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

considerata le precedenti ordinanze n.13 e n.16 emesse dalla scrivente rispettivamente il 16 agosto 2023 e il 11 settembre 2023;

considerata la comunicazione, pervenuta il 08.03.02024 e protocollata al n. 25550, redatta dal professionista incaricato e sottoscritta dalla proprietà dell'edificio F.40 part.342, a cui è concesso l'uso del solaio di collegamento tra detto edificio e piazzale Calcigni e a cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria della passerella in questione;

preso atto che in tale nota il professionista conferma la validità per ulteriori 12 mesi della precedente relazione tecnica (consegnata in data 08/09/2023 , prot.86521) che attesta l'idoneità del solaio della passerella a sostenere il carico di esercizio previsto dalla normativa vigente per le funzioni previste, e ci si impegna ad eseguire un ponteggio entro 90 gg e ad iniziare il cantiere dei lavori di ripristino entro il 4 novembre p.v.;

considerate anche le prescrizioni del professionista contenute nella suddetta relazione (evitare assembramenti sul solaio; in caso di nevicate liberare il solaio dalla neve con persone e non utilizzando mezzi meccanici);

vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

a modifica della propria precedente ordinanza n.16/2023,

alla proprietà dell'edificio F.40 part.342, a cui è concessa in uso la passerella di collegamento tra tale edificio e piazzale Calcigni, e a cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria della passerella in questione

-di installare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, il ponteggio di protezione, al di sotto del solaio della passerella, idoneo ad impedire la caduta di altri eventuali pezzi di materiale sulla viabilità sottostante; fino alla realizzazione di tale ponteggio permane l'interdizione dell'area sottostante al solaio della passerella, in via Capannaccia, ad esclusione di una fascia adiacente all'edificio, per il passaggio dei soli pedoni, opportunamente delimitata a onere della proprietà dell'edificio F.40 part.342;

- l'inizio dell'esecuzione dell'intervento di consolidamento definitivo del solaio in questione entro il 4 novembre 2024, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni presso gli uffici competenti, a pena di decadenza della presente ordinanza e nuova interdizione dell'area.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

Si notifica la presente Ordinanza: alla proprietà dell'immobile F.40 part. 342; all'Ecc.ma Camera presso la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, in quanto proprietaria del solaio della passerella; all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori, all'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia e alla Polizia Civile per conoscenza; l'Ordinanza è inoltre oggetto di pubblicazione online sul portale gov.sm – Ordinanze – Ordinanze Protezione Civile.

San Marino, 11 marzo 2024/1723 d.f.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ing. Pietro Falcioni